

REGOLAMENTO (CEE) N. 3667/92 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 1840/92 in ordine al termine di comunicazione alla Commissione dei quantitativi di prodotti oggetto di domande ammissibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1840/92 della Commissione⁽²⁾ che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 525/92, il termine entro cui devono essere comunicati alla Commissione i quantitativi complessivi di prodotti oggetto di domande ammissibili è di due mesi; che esso non permette alle competenti autorità greche di provvedere ai necessari controlli; che è quindi necessario prorogarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1840/92, i termini « Entro due mesi » sono sostituiti dai termini « Entro quattro mesi ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 58 del 3. 3. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 28.